

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Ryanair e Laudamotion/Commissione

(Causa T-866/19)

(2020/C 68/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel loro ricorso, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione dell'obbligo di motivazione e del principio di libera prestazione dei servizi, in quanto la Commissione non ha riesaminato la sussistenza di un pre-valente obiettivo di interesse generale che giustifichi la restrizione del principio di libera prestazione dei servizi introdotta con le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Schiphol e Lelystad.

Secondo motivo, in via subordinata, vertente sull'asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in quanto l'aeroporto di Schiphol non risulta saturo e il maggiore vantaggio legato ai voli di trasferimento che le norme di distribuzione del traffico mirano ad accrescere non risulta conseguito.

Terzo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della discriminazione introdotta dalle norme di distribuzione del traffico in assenza di giustificazioni obiettive.

Quarto motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della mancanza di carattere proporzionale delle norme di distribuzione del traffico e per aver la Commissione omesso di verificare la possibilità di misure meno gravose.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio ⁽¹⁾ in quanto la Commissione ha omesso di verificare la conformità alla procedura di designazione dell'aeroporto di Lelystad quale aeroporto coordinato, per aver essa istituito un collegamento tra gli slot e le destinazioni e a motivo della violazione dei principi generali alla base del regolamento (CEE) n. 95/93.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare il rispetto della condizione che gli aeroporti offrano ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudichino indebitamente le opportunità commerciali.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 246, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag.1).

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – RA/Corte dei conti

(Causa T-867/19)

(2020/C 68/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 27 febbraio 2019, adottata in esecuzione della sentenza dell'8 novembre 2018, RA/Corte dei conti (T-874/16, non pubblicata, EU:T:2018:757), di non promuoverlo al grado AD 11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2016;
- condannare la Corte dei conti a versargli la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, poiché da essa non risulta il motivo pertinente e individuale che giustifica la mancata promozione del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, per non aver proceduto ad un effettivo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili. Infatti, da un lato, procedendo a una valutazione «globale» dei meriti dei funzionari promuovibili, l'APN non avrebbe c l'esercizio comparativo su una base paritaria. Dall'altro lato, essa avrebbe irregolarmente applicato il criterio dell'uso delle lingue.
3. Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.